

Milano,
17 giugno 2021

Consultazione ARERA 22 aprile 2021 167/2021/R/gas

Commenti ACISM

In riferimento al documento per la consultazione 167/2021/R/gas "Riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto - Orientamenti finali", ACISM, Associazione Costruttori Italiani Strumenti di Misura, in quanto come fornitore di tecnologie atte al raggiungimento degli obiettivi posti dall'autorità, si sente in dovere di portare la sua esperienza con alcune considerazioni.

Di seguito i rilievi più importanti.

1. Requisiti impiantistici, funzionali e manutentivi degli impianti – Parte III par. 9.1

Stante la premessa: "l'Autorità intende perseguire l'obiettivo di individuare requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi degli impianti di misura sulla rete di trasporto e definire standard di qualità del servizio, al fine di garantire il miglioramento dell'accuratezza e dell'affidabilità delle misure rilevate".

OSSERVAZIONE: In generale troviamo che l'utilizzo dei dati, prelevati dai convertitori di volumi di gas NON conformi alla norma UNI 11629, possa presentare delle problematiche non trascurabili sull'autenticità degli stessi. In particolare il dato dei profili di consumo, indispensabile per l'elaborazione degli indicatori di performance, potrebbe non essere incluso nel certificato CE di tipo di questi "vecchi" convertitori di volumi. Inoltre il "vecchio" protocollo di comunicazione non disponeva di meccanismi di crittografia, riservatezza e autenticità.

Riteniamo che senza porre l'obbligo dell'adeguamento ai nuovi standard per i convertitori di volumi di gas, l'intero impianto pensato dall'autorità rischia di essere compromesso.

2. Requisiti manutentivi minimi ed ottimali – Tabella 11: Requisiti manutentivi minimi ed ottimali - Conferme metrologiche intermedie

OSSERVAZIONI:

- In merito al componente: STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS evidenziamo la necessità che debba essere suddiviso in due righe: GASCROMATOGRAFO e ANALIZZATORE DI QUALITÀ'.
- Per un Analizzatore di Qualità (dato il loro sistema di misura) non ha senso parlare di auto taratura, ma solo di controllo periodico, il cui periodo è definito nel certificato dello strumento.
- Per un Gascromatografo, si propone di seguire le indicazioni del costruttore: l'Evaluation Certificate e/o il Part Certificate dello strumento identificano

l'intervallo minimo di auto taratura. Ulteriori funzionalità specifiche sono al momento oggetto di attività normativa in ambito CIG.

3. Requisiti manutentivi minimi ed ottimali – Tab8: Ispezioni, Tab 9: Verifiche funzionali, Tab 10: Verifiche periodiche , Tab 11: Conferme metrologiche intermedie

OSSERVAZIONE: Chiediamo di specificare che tutti i rapporti di intervento debbano essere redatti in forma scritta su supporto cartaceo o informatico e sottoscritti dagli addetti che eseguono l'attività di sorveglianza su incarico del titolare del sistema di misura. Il rapporto deve essere rilasciato da personale qualificato/accreditato per l'attività specifica come previsto dalla norma UNI 9571-2.

4. Appendice al documento per la consultazione 22 aprile 2021, 167/2021/R/gas, in materia di riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto del gas.

Analisi della normativa tecnica di supporto al servizio di misura gas nelle reti di trasporto

A pagina 18 vengono indicati i componenti ed i valori da determinare da parte di un Gascromatografo e da parte di un Analizzatore di Qualità.

OSSERVAZIONE: Risulta ormai necessario, in considerazione del probabile uso in futuro di blending Gas Naturale/Idrogeno all'interno della rete gas, aggiungere anche l'Idrogeno come componente da misurare.

5. Programmazione dei dati di qualità del gas

Al punto 9.17 b) si afferma:

"la programmazione dei dati di qualità, nei termini di verifica dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas (ove non è presente uno strumento per la misura della qualità), rivestendo un carattere di tipo operativo-gestionale, si configuri al più come attività di manutenzione (esercizio dell'impianto) e non di tipo impiantistico/funzionale"

Nella Tabella 6: Requisiti impiantistici minimi e ottimali, per quanto attiene gli Strumenti di Misura della Qualità invece si indica:

"Possibilità di aggiornamento a cura dell'esercente il servizio di meter reading dei dati di qualità del gas nel dispositivo di conversione dei volumi con i dati rilevati dal sistema delle AOP"

CHIARIMENTO: Stando al punto 9.17, questa attività è di responsabilità del proprietario dell'impianto di misura, con conseguente applicabilità del KPI-D. Ma quando si considera invece anche la tabella 6, di fatto l'applicabilità del KPI-D viene a essere vanificata in quanto l'attività non sarebbe di responsabilità del titolare del sistema di misura.

Vorremmo quindi se possibile un chiarimento sull'interpretazione.

6. Gascromatografo di area

Al paragrafo 9.18 punto b) si afferma:

“infine, per le aree industriali asservite da un unico ingresso di gas naturale, potrebbe essere utilizzato un gascromatografo di area (di classe A) che consentirebbe la diminuzione della variabilità del PCS dal 2% dell'AOP allo 0,5%, con possibilità almeno per gli impianti di maggiore capacità (es. Qero > 4.000 Sm³/h) di collegamento in continuo con il dispositivo di conversione dei volumi (ove applicabile nel rispetto dei vincoli della Metrologia Legale);”

OSSERVAZIONE: Andrebbe specificato che l'impiego della misura del PCS effettuata con uno o più gascromatografi di area è limitato solo agli impianti di quell'aria con Qero < 4.000 Stdmc/h e che per gli utenti di quell'aria con Qero > 4.000 Stdmc/h rimane l'obbligo dell'installazione di uno strumento per l'Analisi della Qualità del Gas connesso al proprio convertitore di misura come previsto dalla UNI 9167. Infatti mentre l'impiego di un PCS di area può essere giustificato per ridurre gli errori “spaziali” della misura comunque resterebbero gli errori “temporali” delle misure che potrebbero essere rilevanti per impianti con elevate portate in energia.

7. Disponibilità dei dati all'impresa maggiore di trasporto

Al paragrafo 9.18 punto b) è presente l'affermazione :

“Si ritiene in ogni caso necessario che le misure rilevate da ciascun impianto di misura connesso alla rete di trasporto siano direttamente accessibili dall'impresa maggiore di trasporto, per le finalità di monitoraggio e verifica derivanti dalla responsabilità del bilanciamento commerciale sulla rete di trasporto.”

CHIARIMENTO: La presenza dell'aggettivo “direttamente” farebbe pensare che ogni sistema di misura debba rendere disponibile un canale di comunicazione destinato all'impresa maggiore di trasporto anche quando l'attività di meter reading dell'impianto di misura è di competenza di un altro trasportatore. Si prega di chiarire.

8. Tabella 13: Corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering

OSSERVAZIONE: Riteniamo sia opportuno indicare che i criteri di dimensionamento indicati nella Tabella 13, ed i corrispondenti corrispettivi indicati nella Tabella 14, impongono che i relativi KPI siano computati sulla base di dati e di informazioni di cui sia garantita l'oggettività, l'autenticità e la non alterabilità, come quelli generati dai Convertitori di Misura e dai Data Logger rispondenti alla norma UNI TS 11629:2000.

Sperando con il presente documento di poter dare il nostro contributo e la nostra esperienza come costruttori di strumenti di misura a questo processo di rinnovamento della rete di trasporto.

Cordiali Saluti